

STATUTO VIGENTE	STATUTO AGGIORNATO
<p align="center"><i>Titolo I</i></p>	<p align="center"><i>Titolo I</i></p>
<p align="center"><i>Costituzione - Oggetto - Sede - Durata - Capitale sociale</i></p>	<p align="center"><i>Costituzione - Oggetto - Sede - Durata - Capitale sociale</i></p>
<p><b>Art. 1 -DENOMINAZIONE SOCIALE</b></p>	<p><b>Art. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE</b></p>
<p>1.1. E' costituita una società per azioni denominata: "Energie per la Città S.p.a."</p>	<p>1.1 E' costituita una società per azioni denominata: "Energie per la Città S.p.a."</p>
<p><b>Art. 2 -OGGETTO</b></p>	<p><b>Art. 2 - OGGETTO</b></p>
<p>2.1 La società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio prevalentemente di competenza degli enti pubblici soci, partecipanti o affidanti, nell'interesse degli stessi anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la detenzione delle partecipazioni in società di capitali da parte di enti pubblici.</p>	<p>2.1 La società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio prevalentemente di competenza degli enti pubblici soci, partecipanti o affidanti, nell'interesse degli stessi anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la detenzione delle partecipazioni in società di capitali da parte di enti pubblici.</p>
<p>2.2 La società, quale soggetto dedicato al soddisfacimento delle finalità degli enti soci, rappresenta il centro di esecuzione dei servizi e attività di cui al comma precedente per un complessivo coordinamento unitario per il conseguimento di una più efficace ed efficiente azione strumentale nell'interesse degli enti soci, partecipanti o affidanti.</p>	<p>2.2 La società, quale soggetto dedicato al soddisfacimento delle finalità degli enti soci, rappresenta il centro di esecuzione dei servizi e attività di cui al comma precedente per un complessivo coordinamento unitario per il conseguimento di una più efficace ed efficiente azione strumentale nell'interesse degli enti soci, partecipanti o affidanti.</p>
<p>2.3 I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla base di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto.</p>	<p>2.3 I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla base di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto.</p>
<p>2.4 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi e/o attività riconducibili alle seguenti aree:</p>	<p>2.4 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi e/o attività riconducibili alle seguenti aree:</p>
<p><b>2.4.1. servizi di facility management e building management</b> afferenti il</p>	<p><b>2.4.1 servizi di facility management e building management</b> afferenti il</p>

<p>patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conservazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività e degli interventi di riparazione, ripristino e verifica periodica, - aventi natura di manutenzione ordinaria - volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni.</li> <li>- valorizzazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività tecniche e degli interventi di sostituzione, adeguamento, rinnovamento e nuove opere - aventi natura di manutenzione straordinaria da realizzarsi anche su beni demaniali - volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;</li> <li>- progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative finalizzate all'ampliamento o alla realizzazione di nuove opere, nei limiti di legge;</li> <li>- gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi anche ai fini dello sfruttamento economico, in condizione di sicurezza e agibilità.</li> </ul> <p><b>2.4.2 Servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico</b> e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività nel campo della ricerca per l'approvvigionamento, l'utilizzo, il recupero ed il risparmio delle energie;</li> <li>- attività di supporto per l'individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure per l'uso razionale dell'energia, anche assicurando la predisposizione, per gli enti soci, dei bilanci energetici così come previsti dalla norme di settore;</li> <li>- attività, per conto dei propri soci, secondo le direttive indicate in sede europea quale società di servizi energetici, in veste di E.S.CO. (Energy Service Company);</li> <li>- svolgere per conto degli enti soci</li> </ul>	<p>patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conservazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività e degli interventi di riparazione, ripristino e verifica periodica, - aventi natura di manutenzione ordinaria - volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;</li> <li>- valorizzazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività tecniche e degli interventi di sostituzione, adeguamento, rinnovamento e nuove opere - aventi natura di manutenzione straordinaria da realizzarsi anche su beni demaniali - volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;</li> <li>- progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative finalizzate all'ampliamento o alla realizzazione di nuove opere, nei limiti di legge;</li> <li>- gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi anche ai fini dello sfruttamento economico, in condizione di sicurezza e agibilità;</li> </ul> <p>2.4.2 servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività nel campo della ricerca per l'approvvigionamento, l'utilizzo, il recupero ed il risparmio delle energie;</li> <li>- attività di supporto per l'individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure per l'uso razionale dell'energia, anche assicurando la predisposizione, per gli enti soci, dei bilanci energetici così come previsti dalla norme di settore;</li> <li>- attività, per conto dei propri soci, secondo le direttive indicate in sede europea quale società di servizi energetici, in veste di E.S.CO. (Energy Service Company);</li> <li>- svolgere per conto degli enti soci attività</li> </ul>
--	---

<p>attività di controllo e certificazione sugli impianti di riscaldamento come demandate dalla normative vigenti agli enti medesimi,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività nel campo delle energie rinnovabili attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di appositi impianti nell'interesse degli enti soci oltre allo sviluppo di interventi e attività per il perseguimento di politiche di ottimizzazione dei consumi energetici anche con finanza di progetto, nei limiti di legge,</li> <li>- attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione e gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;</li> <li>- promozione e divulgazione delle tecnologie di produzione di energie derivanti da FER (fonti di energia rinnovabili) anche in accordo con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE);</li> </ul> <p>2.4.3 -Servizi e/o attività afferenti prevalentemente il <b>territorio di competenza</b> degli enti soci sia di natura ordinaria che straordinaria quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione della rete viaria urbana e extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;</li> <li>- manutenzione delle aree a verde pubblico;</li> <li>- impianti di illuminazione pubblica limitatamente all'attività di affidamento e controllo con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti soci;</li> <li>- sviluppo di sistemi tecnologici per la trasmissione e la comunicazione dati nell'ambito dei fini istituzionali;</li> </ul>	<p>di controllo e certificazione sugli impianti di riscaldamento come demandate dalla normative vigenti agli enti medesimi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività nel campo delle energie rinnovabili attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di appositi impianti nell'interesse degli enti soci oltre allo sviluppo di interventi e attività per il perseguimento di politiche di ottimizzazione dei consumi energetici anche con finanza di progetto, nei limiti di legge;</li> <li>- attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione e gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;</li> <li>- promozione e divulgazione delle tecnologie di produzione di energie derivanti da FER (fonti di energia rinnovabili) anche in accordo con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE);</li> </ul> <p>2.4.3 servizi e/o attività afferenti prevalentemente il territorio di competenza degli enti soci sia di natura ordinaria che straordinaria quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione della rete viaria urbana e extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;</li> <li>- manutenzione delle aree a verde pubblico;</li> <li>- impianti di illuminazione pubblica limitatamente all'attività di affidamento e controllo con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti soci;</li> <li>- sviluppo di sistemi tecnologici per la trasmissione e la comunicazione dati nell'ambito dei fini istituzionali.</li> </ul> <p>2.5 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri</p>
---	---

2.5 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

#### **Art. 3 -SEDE SOCIALE**

3.1. La società ha sede presso il Comune di Cesena.

3.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo.

#### **Art. 4 -DURATA**

4.1. La società ha durata sino al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

#### **ART. 5 -CAPITALE -AZIONI -OBBLIGAZIONI**

5.1. Il capitale sociale è di Euro 2.000.000 (duemilioni) ed è suddiviso in numero 2.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

5.2. Tutte le azioni devono rimanere in proprietà di enti pubblici. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le società a totale partecipazione -diretta o indiretta -di enti pubblici il cui capitale sia incredibile per disposizione di legge o di statuto. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica del capitale

recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, nel rispetto dell'art. 16 del Decreto Legislativo 19/8/2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2.6 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

#### **Art. 3 - SEDE SOCIALE**

3.1 La società ha sede presso il Comune di Cesena.

3.2 L'Organo Amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque anche all'estero uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo.

#### **Art. 4 - DURATA**

4.1 La società ha durata sino al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 5 - CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione) ed è suddiviso in numero 1.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

5.2 Tutte le azioni devono rimanere in proprietà di enti pubblici. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le società a totale partecipazione - diretta o indiretta - di enti pubblici il cui capitale sia incredibile per disposizione di legge o di statuto. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica del capitale sociale.

sociale.

5.3.I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

5.4.In sede di costituzione il capitale sociale è stato integralmente sottoscritto e versato dal comune di Cesena, unico socio.

5.5.I soci potranno eventualmente erogare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto legislativo numero 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempreché ciò non costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per le quali valgono le limitazioni di legge.

5.6.I finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

#### **ART. 6 -Aumento del capitale**

6.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato, in denaro ed in natura, con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

6.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni dell'articolo 2441 C.C.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441, terzo comma, C.C..

#### **ART. 7 -Azioni**

7.1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.3. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'articolo 2347 C.C..

7.4. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

7.5. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di

5.3 I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

5.4 In sede di costituzione il capitale sociale è stato integralmente sottoscritto e versato dal comune di Cesena, unico socio.

5.5 I soci potranno eventualmente erogare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto legislativo numero 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempreché ciò non costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per le quali valgono le limitazioni di legge.

5.6 I finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

#### **Art. 6 - AUMENTO DI CAPITALE**

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato, in denaro ed in natura, con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

6.2 In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni dell'articolo 2441 C.C.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441, terzo comma, C.C.

#### **Art. 7 - AZIONI**

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.3 Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'articolo 2347 C.C.

7.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

7.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei

legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.6. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo aumentato di due punti del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'articolo 2344 C.C..

#### **ART. 8 - OBBLIGAZIONI**

La Società può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione. Nel caso di obbligazioni convertibili valgono le limitazioni sulla detenzione delle azioni di cui all'art. 5.2 che precede.

#### **Art. 9 - DOMICILIO DEI SOCI**

9.1. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

#### **Art. 10 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

10.1. I soci potranno trasferire le proprie azioni esclusivamente ad altri enti pubblici, così come definiti dall'art. 5 che precede.

10.2. Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà inviare all'organo amministrativo ed agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi il valor nominale delle azioni che si intendono alienare, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, il nome del cessionario e, ove questo sia una società, il nome dell'azionista finale di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione ad essa relativa, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "cessione di azioni" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta,

termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.6 A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo aumentato di due punti del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'articolo 2344 C.C.

#### **Art. 8 - OBBLIGAZIONI**

La Società può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione. Nel caso di obbligazioni convertibili valgono le limitazioni sulla detenzione delle azioni di cui all'art. 5.2 che precede.

#### **Art. 9 - DOMICILIO DEI SOCI**

9.1 Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

#### **Art. 10 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

10.1 I soci potranno trasferire le proprie azioni esclusivamente ad altri enti pubblici, così come definiti dall'art. 5 che precede.

10.2 Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà inviare all'organo amministrativo ed agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi il valor nominale delle azioni che si intendono alienare, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, il nome del cessionario e, ove questo sia una società, il nome dell'azionista finale di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione ad essa relativa, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "cessione di azioni" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il

<p>conferimento in società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle azioni della società.</p> <p>10.3. Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alle azioni rispettivamente possedute.</p> <p>10.4 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle azioni e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.</p> <p>Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle azioni e dei diritti acquistati da ciascuno.</p> <p>10.5 Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'Assemblea dei soci. La manifestazione, positiva o negativa, del gradimento, che comunque dovrà essere motivata, dovrà essere comunicata al socio alienante ed al soggetto che intende acquistare le azioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione con le modalità di cui sopra. Il rifiuto del gradimento è valido solo alla condizione che venga indicato un terzo acquirente in sostituzione di quello proposto dall'alienante.</p> <p>10.6 Non spetta il diritto di prelazione e</p>	<p>risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle azioni della società.</p> <p>10.3 Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alle azioni rispettivamente possedute.</p> <p>10.4 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle azioni e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.</p> <p>Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle azioni e dei diritti acquistati da ciascuno.</p> <p>10.5 Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'Assemblea dei soci. La manifestazione, positiva o negativa, del gradimento, che comunque dovrà essere motivata, dovrà essere comunicata al socio alienante ed al soggetto che intende acquistare le azioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione con le modalità di cui sopra. Il rifiuto del gradimento è valido solo alla condizione che venga indicato un terzo acquirente in sostituzione di quello proposto dall'alienante.</p> <p>10.6 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per il “trasferimento di azioni”, così come definito al precedente</p>
---	---

di gradimento per il “trasferimento di azioni”, così come definito al precedente comma 10.2, fatte dal socio a società controllate, controllanti o soggette al medesimo controllo, ai sensi dell'art. 2359 1° comma Codice Civile (cessione infragruppo).

#### **Art. 11 -SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO**

11.1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore unico/Presidente CdA presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

#### **Titolo II**

##### **Organi della società**

#### **Art. 12 -ORGANI DELLA SOCIETÀ**

12.1. Sono organi della società:

- Assemblea;
- Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione;
- Collegio sindacale o Revisore unico.

#### **Art. 13 - ASSEMBLEA**

13.1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 C.C..

13.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale. Tuttavia il bilancio può essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio

comma 10.2, fatte dal socio a società controllate, controllanti o soggette al medesimo controllo, ai sensi dell'art. 2359 1° comma Codice Civile (cessione infragruppo).

#### **Art. 11 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO**

11.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'**Organo Amministrativo** presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

#### **Titolo II**

##### **Organi della società**

#### **Art. 12 - ORGANI DELLA SOCIETÀ**

Sono organi della società:

- Assemblea;
- Amministratore unico o Consiglio di amministrazione;
- Collegio sindacale;
- Organo incaricato della revisione legale dei conti.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera d) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

#### **Art. 13 - ASSEMBLEA**

13.1 Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 C.C.

13.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale. Tuttavia il bilancio può essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e

<p>sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 cod. civ.</p> <p>13.3. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.</p> <p><b>ART. 14 -Convocazione dell'Assemblea</b></p> <p>14.1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, con lettera raccomandata A.R. e/o Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, e ricevuta nei termini di cui all'art. 2366, terzo comma del codice civile.</p> <p>14.2. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>14.3. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo;</p> <p>14.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla</p>	<p>quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 cod. civ.</p> <p>13.3 L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.</p> <p><b>Art. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>14.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, con lettera raccomandata A.R. e/o Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, e ricevuta nei termini di cui all'art. 2366, terzo comma del codice civile.</p> <p>14.2 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>14.3 L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.</p> <p>14.4 E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del</p>
--	---

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

#### **ART. 15 -Partecipazione alle assemblee**

15.1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

15.2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

15.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### **ART.16 -Presidenza dell'Assemblea**

16.1. L'Assemblea, secondo il sistema di amministrazione adottato, è presieduta:

- dall'Amministratore Unico;
- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti.

16.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo

caso documentazione;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

#### **Art. 15 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE**

15.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

15.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### **Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

16.1 L'Assemblea, secondo il sistema di amministrazione adottato a norma dell'art. 19 del presente Statuto, è presieduta:

- dall'Amministratore Unico;
- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente eventualmente individuato ai sensi del successivo art. 22.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

#### **Art. 17 - DELIBERAZIONI**

il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

**ART. 17 -Deliberazioni dell'Assemblea**

17.1. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge.

17.2. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria saranno assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

17.3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

17.4. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

17.5. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

17.6. Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

**ART. 18 -Materie riservate all'Assemblea ordinaria**

18.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina gli amministratori e tra essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina i membri del Collegio Sindacale ai sensi del successivo articolo 24;

d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

e) approva il budget;

i) acquisisce e cede le partecipazioni in società ed enti, non previsti nel budget;

j) autorizza - l'organo amministrativo -al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00;

k) autorizza - l'organo amministrativo -al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget,

**DELL'ASSEMBLEA**

17.1 Le deliberazioni delle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge.

17.2 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria saranno assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

~~17.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.~~

17.3 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

17.4 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

17.5 Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

**Art. 18 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

18.1 L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina l'Organo Amministrativo, ai sensi del successivo art. 19;

c) nomina i membri del Collegio Sindacale e dell'Organo di Revisione legale dei conti, ai sensi del successivo art. 26;

d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;

e) approva il budget;

~~i) acquisisce e cede le partecipazioni in società ed enti, non previsti nel budget;~~

f) autorizza l'Organo Amministrativo al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00;

g) autorizza l'Organo Amministrativo al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00;

h) autorizza le prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti

per importi superiori ad Euro 150.000,00;

l) autorizza le prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

m) autorizza - l'organo amministrativo - alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

n) autorizza - l'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

o) autorizza - l'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget;

p) eventuale istituzione di Direttori e/o del Direttore generale con determinazione durata incarico e compiti.

18.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

18.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

#### **Art. 19 - AMMINISTRAZIONE**

19. 1 La società è amministrata alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri secondo le disposizioni vigenti per le società pubbliche e che assicuri la rappresentatività del genere femminile.

Fino a quando rimarrà unico socio, al Comune di Cesena spetta, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., la nomina e revoca degli amministratori, da effettuarsi in sede di assemblea dei soci. Gli amministratori scadono alla data

nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

i) autorizza l'Organo Amministrativo alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

l) autorizza l'Organo Amministrativo alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

m) autorizza l'Organo Amministrativo alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget;

n) autorizza l'eventuale istituzione di Direttori e/o del Direttore generale, individuandone la persona e determinandone durata dell'incarico e compiti.

18.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

18.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

#### **Art. 19 - AMMINISTRAZIONE**

19.1 La società è amministrata da un amministratore unico.

Qualora ricorrano i criteri stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016), l'Assemblea dei Soci può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, che assicuri un'adeguata rappresentatività di genere, conformemente alle previsioni normative dettate per le società pubbliche.

Fino a quando rimarrà unico socio, il Comune di Cesena potrà, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., nominare e revocare gli amministratori.

~~Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.~~

19.2 I soci determinano la forma

<p>dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>19.2 I soci determinano la forma dell'organo amministrativo.</p> <p>19.3 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.</p> <p>19.4 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.</p> <p>19.5 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 C.C., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.</p> <p>19.6 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art.18 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.</p> <p>19.7. L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.</p> <p>19.8 I componenti l'organo amministrativo sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento. All'Amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso spettantegli fino ad un massimo di dodici mesi; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.</p> <p>19.9 In caso di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'Amministratore unico ovvero di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del codice civile.</p> <p><b>Art. 20 -POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>20.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del</p>	<p><del>dell'organo amministrativo.</del></p> <p>19.2 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.</p> <p>19.3 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.</p> <p>19.4 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 C.C., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.</p> <p>19.5 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 18 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.</p> <p>19.6 L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.</p> <p>19.7 I componenti l'organo amministrativo sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento. All'Amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente il 20% del compenso spettantegli fino ad un massimo di dodici mesi, e comunque entro i limiti di legge; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.</p> <p>19.8 In caso di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'Amministratore unico ovvero di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del codice civile.</p> <p><b>Art. 20 - POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>20.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.</p> <p>20.2 La convocazione avviene mediante</p>
--	--

<p>giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.</p> <p>20.2 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.</p> <p>20.3 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.</p> <p>20.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena.</p> <p>20.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.</p> <p>20.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>20.7 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in</p>	<p>avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.</p> <p>20.3 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.</p> <p>20.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena.</p> <p>20.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.</p> <p>20.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>20.7 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo, ove nominati.</p>
---	--

grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

20.8 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

20.9 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.

20.10 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti a uno o più dei suoi membri, compreso il presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art.2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel medesimo art. 2381 c.c. nonché le seguenti materie:

a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 100.000,00;

b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000,00;

c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

d) proposte all'Assemblea di partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;

e) proposte all'Assemblea di assunzione di mutui;

f) approvazione e consegna ai soci del

20.8 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

20.9 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.

20.10 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti ad uno solo dei suoi membri, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dalla assemblea.

In ogni caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni ivi indicate nonché le seguenti materie:

a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 100.000,00;

b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000,00;

c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

~~d) proposte all'Assemblea di partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;~~

d) proposte all'Assemblea di assunzione di mutui;

e) approvazione e consegna ai soci del progetto di Budget;

f) predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio e della relativa relazione sullo stato di attuazione del budget come prevista all'art. 33 che

<p>progetto di Budget;</p> <p>g) predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio e della relativa relazione sullo stato di attuazione del budget come prevista all'art. 33 che segue;</p> <p>h) predisposizione di programmi di attività della società seguendo gli indirizzi dell'Assemblea;</p> <p>i) cura ed intrattenimento di rapporti con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni;</p> <p>l) svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale secondo i piani ed i programmi definiti dall'Assemblea ed osservando lo statuto;</p> <p>m) qualsiasi altra materia non delegabile ai sensi di legge.</p> <p>20.11 Il presidente del Consiglio di Amministratore costituisce il riferimento unitario della società verso i soci, nonché garantisce la rispondenza degli esiti delle attività e della gestione alle finalità dello statuto e agli obiettivi di gestione definiti dal Budget.</p> <p><b>Art. 21 -REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ, INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI</b></p> <p>21.1 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e dall'art. 2382 del codice civile e che:</p> <p>a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;</p> <p>b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;</p> <p>c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.</p>	<p>segue;</p> <p>g) predisposizione di programmi di attività della società seguendo gli indirizzi dell'Assemblea;</p> <p>h) cura ed intrattenimento di rapporti con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni;</p> <p>i) svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale secondo i piani ed i programmi definiti dall'Assemblea ed osservando lo statuto;</p> <p>l) qualsiasi altra materia non delegabile ai sensi di legge.</p> <p>20.11 Il presidente del Consiglio di Amministratore costituisce il riferimento unitario della società verso i soci, nonché garantisce la rispondenza degli esiti delle attività e della gestione alle finalità dello statuto e agli obiettivi di gestione definiti dal Budget.</p> <p><b>Art. 21 - REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ, INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI</b></p> <p>21.1 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e dall'art. 2382 del codice civile e che:</p> <p>a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;</p> <p>b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;</p> <p>c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;</p> <p>d) si trovano in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175).</p>
---	---

**Art. 22 -PRESIDENTE E VICE  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio può nominare un Vice Presidente che sostituisca nei casi di assenza o impedimento il Presidente.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

**Art. 23 -AMMINISTRATORE UNICO**

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previste per legge e dal presente statuto.

**Art. 24 -RAPPRESENTANZA SOCIALE**

24.1 La rappresentanza legale della società spetta:

a) all'Amministratore Unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

24.2 La rappresentanza legale della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**ART. 25 -COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

25.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso

**Art. 22 - PRESIDENTE E VICE  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Ricorrendo le condizioni di legittimità per la sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i propri membri un Presidente.

L'assemblea può nominare anche un Vice Presidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

**Art. 23 - AMMINISTRATORE UNICO**

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previste per legge e dal presente statuto.

**Art. 24 - RAPPRESENTANZA SOCIALE**

24.1 La rappresentanza legale della società spetta:

a) all'Amministratore Unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente (quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento) ed all'Amministratore delegato, se nominati, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

24.2 La rappresentanza legale della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**Art. 25 - COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico; l'eventuale compenso per l'esercizio delle funzioni è fissato dall'Assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

onnicomprensivo da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti all'atto di nomina, nel rispetto delle disposizioni legislative, e delle disposizioni regolamentari degli enti soci. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

25.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, così come prevede l'articolo 2389 C.C..

25.4 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **Art. 26 -ORGANI DI CONTROLLO**

26.1 Il controllo legale dei conti è affidato a un Collegio Sindacale.

26.2 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nell'apposito registro dei revisori, eletti dall'assemblea dei soci, la quale designa anche il presidente. I sindaci, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci è stabilito dall'assemblea all'atto

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. c) del detto D.Lgs. n. 175/2016, è vietato corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 26 - ORGANI DI CONTROLLO**

26.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento.

26.2 La Revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

26.3 Il Collegio Sindacale ed i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

#### **Art. 27 - COLLEGIO SINDACALE**

27.1 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci, la quale designa anche il presidente. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nella composizione del Collegio sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

I sindaci sono rieleggibili.

L'emolumento dei sindaci è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.

27.2 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono

della nomina per tutta la durata dell'incarico.

**Art. 27 -CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA**

27.1 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

27.2 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori legali istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'art. 2399 C.C.

**Art. 30 -CESSAZIONE DALLA CARICA**

30.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

30.2 . In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

30.3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

**Art.31 -COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE**

31.1. Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, a norma di Legge.

31.2. Al Collegio sindacale sono attribuiti i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis C.C. e si applicano al medesimo le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma, C.C.

Qualora la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale svolgerà funzioni di revisione legale, ed eserciterà tale tipo di controllo sulla

dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

**27.3** I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

**27.4** In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

**27.5** In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

**27.6** Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a

società.

31.3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

31.4. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

31.5 I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

31.6 Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

### **Titolo III**

#### **Bilancio e Utili**

##### **Art. 32 -BILANCIO E UTILI**

32.1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31° dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

32.2. Il progetto di bilancio deve essere redatto dall'organo amministrativo e depositato presso la sede sociale ai sensi di legge nonché consegnato ai soci con congruo anticipo rispetto la data di approvazione.

32.3 Il progetto di bilancio viene presentato ai soci riuniti in assemblea per l'approvazione socio mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'Amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo

maggioranza assoluta dei presenti.

27.7 Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

27.8 I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

27.9 Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

##### **Art. 28 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis del codice civile.

### **Titolo III**

#### **Bilancio e Utili**

##### **Art. 29 - BILANCIO E UTILI**

29.1 Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31° dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

29.2 Il progetto di bilancio deve essere redatto dall'organo amministrativo e depositato presso la sede sociale ai sensi di legge nonché consegnato ai soci almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea.

29.3 Il progetto di bilancio viene presentato ai soci riuniti in assemblea per l'approvazione, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

29.4 L'organo amministrativo, intervenuta l'approvazione del bilancio, ne trasmette copia ai soci entro sei mesi.

29.5 Gli utili netti, dopo il prelievo di

amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

32.4 L'organo amministrativo intervenuta l'approvazione del bilancio ne trasmette copia ai soci entro sei mesi.

32.5 Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

#### ***Titolo IV***

#### ***Programmazione e controllo da parte dei soci***

#### **Art. 33 -BUDGET**

33.1 La società redige un Budget preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, il rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) le linee di sviluppo delle diverse attività; b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 C.C.; d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

33.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e consegnato ai soci entro lo stesso termine. Il Budget viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, corredato in allegato della relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può

almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

#### ***Titolo IV***

#### ***Programmazione e controllo da parte dei soci***

#### **Art. 30 - BUDGET**

30.1 La società redige un Budget preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, il rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) **parametri qualitativi e quantitativi e target per la misurazione dei risultati raggiunti;** b) le linee di sviluppo delle diverse attività; c) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; d) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.; e) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

30.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e consegnato ai soci entro lo stesso termine. Il Budget viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, corredato in allegato della relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti. I soci ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile,

attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti. I soci ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

33.3 L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale, motivando eventuali scostamenti.

Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

33.4 Il primo bilancio preventivo della società verrà predisposto con riferimento al terzo esercizio successivo a quello di iscrizione della società al Registro delle Imprese.

#### **Art.34 -RELAZIONE SEMESTRALE**

34.1 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

34.2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da una previsione di chiusura del conto

l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

**30.3** L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale, motivando eventuali scostamenti e rendicontando i risultati raggiunti rispetto ai parametri qualitativi e quantitativi stabiliti a preventivo.

Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

**30.4** Il primo bilancio preventivo della società verrà predisposto con riferimento al terzo esercizio successivo a quello di iscrizione della società al Registro delle Imprese.

#### **Art. 31 - RELAZIONE SEMESTRALE**

**31.1** L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

**31.2** Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 32 - LE FORME DI CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI**

Per la gestione in regime di affidamento

economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

### **Art.35 -LE FORME DI CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI**

Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto; b) attraverso l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento del socio comune di Cesena; c) a mezzo di un apposito organismo di controllo -assemblea di coordinamento -costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto (nel caso di più enti soci); d) mediante la definizione da parte dei soci nei confronti della società di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione; e) mediante l'acquisizione, da parte degli organi amministrativi e tecnici dei soci di: -informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla società, che possono richiedere direttamente all'organo amministrativo della società stessa; -apposita relazione consuntiva

diretto di servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto; b) attraverso l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento del socio Comune di Cesena; e) a mezzo di un apposito organismo di controllo assemblea di coordinamento - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto (nel caso di più enti soci);

c) mediante la definizione da parte dei soci nei confronti della società di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;

d) mediante l'acquisizione, da parte degli organi amministrativi e tecnici dei soci, di: informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla società, che possono richiedere direttamente all'organo amministrativo della società stessa; apposita relazione consuntiva sulla gestione dei servizi resi, redatta dall'organo amministrativo delle società.

### ***Titolo V***

#### ***Norme transitorie e finali***

### **Art. 33 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ**

sulla gestione dei servizi resi, redatta dall'organo amministrativo delle società.

#### *Titolo V*

#### *Norme transitorie e finali*

### **Art. 36 -SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ**

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

36.2 L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dai soci, indicandone i poteri e il compenso.

36.3 All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

### **Art. 37 -DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

**33.1** La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

**33.2** L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dai soci, indicandone i poteri e il compenso.

**33.3** All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

### **Art. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.